

Allegato A**CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI COSTI UNITARI “EDUCAZIONE DELLA PRIMA INFANZIA” E “EDUCAZIONE PRESCOLASTICA” PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ISCRIZIONE AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2023/1676.****1. Premessa e campo di applicazione**

Il presente documento, nel rispetto della regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, intende definire i criteri e le modalità di applicazione dei costi unitari di cui all’art. 53, par. 1, lett. b Reg. (UE) n. 1060/2021 (RDC), alle operazioni finanziate dalla Regione Umbria a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027, Asse Inclusione sociale, Obiettivo specifico k, per il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione:

- ai servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 autorizzati ai sensi di legge;
- alle scuole dell’infanzia di cui all’art. 2, comma 5, del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 65;

oltre che fornire strumenti utili in ordine alla gestione e alle verifiche amministrativo/documentali da espletarsi per l’attuazione degli stessi.

Tali interventi sono realizzati attraverso azioni finalizzate alla promozione dei servizi per l’infanzia volti a favorire l’accesso dei bambini da 0 a 6 anni ad opportunità educative con lo scopo di incrementare occasioni di socializzazione e crescita e sono attuate direttamente dalla Regione che si configura come soggetto beneficiario. I destinatari di tali interventi sono i bambini nelle fasce di età 0-3 anni e 3-6 anni.

La Regione Umbria intende contribuire ai costi delle rette sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini alle scuole dell’infanzia.

I minori per i quali viene richiesto il beneficio devono essere residenti in Umbria ed iscritti ad una scuola dell’infanzia per la quale è previsto il pagamento di una retta.

Il contributo non è cumulabile con altri benefici percepiti a rimborso delle medesime spese.

Per gli interventi ad oggi finanziati a valere sulle risorse comunitarie è stata prevista l’erogazione di un sussidio a fronte di costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione dei bambini fino a 6 anni di età ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e alle scuole dell’infanzia regionali calcolato inizialmente sulla base delle rette mensili attestata dalla documentazione giustificativa delle spese (ricevute/fatture quietanzate) e successivamente, con D.G.R. n. 288 del 30/03/2022, sulla base di unità di costo standard ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2021/702 per la programmazione 2014/2020.

Con D.G.R. n. 662 del 28/06/2023, vista l’urgenza di dare attuazione ai relativi provvedimenti afferenti la programmazione 2021-2027, è stato, altresì, disposto di utilizzare le semplificazioni adottate con la sopra citata delibera, ai sensi dell’art. 53 del RDC, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento Delegato per la programmazione 2021/2027.

L’adozione del nuovo Regolamento Delegato è avvenuta il 7 luglio con Reg. (UE) n. 1676/2023 definendo i nuovi costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi

per la nuova programmazione 2021/2027 afferenti, tra l'altro, anche le operazioni nei settori dell'istruzione formale.

Il Responsabile di Attuazione (RdA) competente per materia con mail del 23 aprile 2024 ha richiesto all'Autorità di Gestione l'applicazione del regolamento (UE) 1676/2023 con conseguente adeguamento degli importi dei costi unitari di cui alla D.G.R. n. 288/2022 e successiva D.G.R. n. 662/2023.

2. Costi unitari definiti dalla Commissione Europea nell'area dell'Istruzione

La Commissione Europea ha adottato il Regolamento delegato (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023 per quanto riguarda la definizione di costi unitari (CU), somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi per il rimborso agli Stati membri delle spese sostenute applicabili alla programmazione 2021/2027.

In particolare all'Allegato del Regolamento la CE ha individuato le condizioni per il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi in conformità dell'articolo 94, paragrafo 4, e dell'articolo 95, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 sulla base dei costi unitari e dei finanziamenti non collegati ai costi per le operazioni nei settori dell'istruzione formale, della formazione, dei servizi di consulenza connessi all'occupazione, dei servizi di assistenza domiciliare e di assistenza diurna sul territorio e dei servizi di assistenza alle vittime di violenza domestica e alle persone senza fissa dimora.

I costi unitari definiti dalla CE nell'ambito dell'area Istruzione coprono l'intera filiera educativa, dall'educazione della prima infanzia al livello di istruzione terziaria secondo la classificazione ISCED, compresa l'istruzione professionale formale.

La Commissione ha preso a riferimento i dati Eurostat relativi alla spesa annuale pubblica, per studente e per livello educativo, relativi alla fornitura di beni e servizi di base nel settore dell'istruzione formale, comprendenti le tasse di iscrizione, le tasse di frequenza e di partecipazione agli esami, i viaggi scolastici e il servizio mensa.

Altre categorie di costi che potrebbero essere necessarie per l'attuazione dell'operazione, quali le indennità dei partecipanti, i costi di trasporto e di alloggio o altri tipi di sostegno fornito ai partecipanti, non sono coperte dal costo unitario e possono costituire costi ammissibili aggiuntivi conformemente al regolamento (UE) 2021/1060, ai regolamenti specifici relativi ai fondi e alle regole nazionali in materia di ammissibilità.

L'importo del CU "Educazione della prima infanzia - ED0" e del CU "Educazione prescolastica - ED02" è stabilito in 5.346,00 euro e tali CU vengono riconosciuti a fronte della partecipazione al percorso di istruzione a tempo pieno per un anno accademico in funzione del numero di partecipanti ad un anno accademico di istruzione formale con iscrizione verificata (indicatore).

In caso di partecipazione parziale, l'importo è definito in misura proporzionale rispetto alla partecipazione dello studente.

Pertanto, con riferimento al tempo di partecipazione, è prevista la possibilità di ricorrere ad un calcolo proporzionale del valore in funzione della durata effettiva: se lo studente partecipa parzialmente all'anno accademico, l'importo del CU deve essere definito in modo proporzionale.

Inoltre, nel caso in cui il percorso di educazione o istruzione abbia una durata inferiore all'anno accademico, l'importo del costo unitario è definito in modo proporzionale rispetto alla durata stessa.

Per iscrizione verificata si intende la verifica, da parte delle autorità nazionali, dell'iscrizione dello studente al corso di istruzione o di formazione formale due o tre volte durante l'anno accademico,

secondo le abituali prassi e procedure vigenti negli Stati membri per la verifica dell'iscrizione all'istruzione o alla formazione formale.

Per i corsi di durata di almeno un anno accademico completo, gli importi definiti possono essere rimborsati sulla base degli elementi seguenti: 50% per il primo giustificativo di iscrizione durante l'anno accademico (generalmente all'inizio dell'anno accademico, secondo le norme e le prassi nazionali), 30% per il secondo giustificativo di iscrizione e 20% per il terzo e ultimo giustificativo di iscrizione. Per gli Stati membri i cui sistemi nazionali prevedono la raccolta di questa informazione solo due volte l'anno, o per corsi di durata inferiore a un anno accademico completo, il rimborso ammonta al 50% per il primo giustificativo di iscrizione e al 50% per il secondo e ultimo giustificativo di iscrizione.

I costi unitari possono essere adeguati automaticamente su base annua secondo le indicazioni fornite dal Reg. (UE) 1676/2023.

3. Costi unitari per il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione ai servizi socio-educativi della prima infanzia e alle scuole dell'infanzia finanziati dalla Regione Umbria

3.1. Quantificazione del CU "Educazione della prima infanzia - ED0" e del CU "Educazione pre-scolastica - ED02"

Partendo dai costi unitari (CU) definiti dal Regolamento delegato (UE) n. 2023/1676 riconosciuti a fronte della partecipazione al percorso di istruzione a tempo pieno per un anno accademico si definiscono i costi unitari mensili.

Si precisa che l'anno accademico coincide con l'anno educativo e per l'"Educazione pre-scolastica", ai sensi di quanto disposto dal calendario scolastico approvato dalla Giunta Regionale, inizia a settembre di un anno e termina a giugno dell'anno successivo, quindi ha una durata pari a 10 mesi. Con riferimento all'"Educazione della prima infanzia", l'anno educativo convenzionalmente, in Umbria, inizia a settembre di un anno e termina a giugno dell'anno successivo e pertanto ha una durata pari a 10 mesi.

Ai fini del calcolo del CU "Educazione della prima infanzia – ED0" e della CU "Educazione pre-scolastica – ED02" è stato considerato pertanto un arco temporale di 10 mesi.

La formula applicata è dunque la seguente:

CU mensile tempo pieno "Educazione della prima infanzia - ED0" e CU mensile tempo pieno "Educazione pre-scolastica - ED02" = importo CU "Educazione della prima infanzia - ED0" e CU "Educazione pre-scolastica - ED02" definito da Regolamento delegato / anno educativo

dove:

- importo CU "Educazione della prima infanzia - ED0" e CU "Educazione pre-scolastica - ED02" = 5.346,00 euro annui
- anno educativo = 10 mesi

il cui risultato è pari a 534,60 euro mensili per la partecipazione al percorso di istruzione a tempo pieno.

Con riferimento ai servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 autorizzati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge Regionale 22 Dicembre 2005, n. 30 "Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" prevede che "l'orario di permanenza presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non può superare le dieci

ore giornaliere” e ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 16 ottobre 2023, n. 13 e relativo Regolamento attuativo, in corso di approvazione.

Inoltre, l’art. 9 del Regolamento Regionale del 20 dicembre 2006 n. 13 “Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia” prevede al comma 1 che “Il comune competente concorda con i soggetti interessati, il periodo di apertura annuale e l’orario di apertura e di chiusura giornaliera del nido di infanzia” e al comma 2 che “Il periodo di apertura annuale non può essere, di norma, inferiore a quarantadue settimane”.

Da analisi effettuate dal Responsabile di Attuazione competente risulta che l’orario si definisce a tempo pieno o a tempo parziale a seconda che lo stesso sia superiore o inferiore alle 7 ore giornaliere.

Pertanto, per quanto attiene gli orari di frequenza giornalieri dei bambini, si specifica che, convenzionalmente, per i servizi socio-educativi per la prima infanzia erogati dalla Regione Umbria, per fruizione a “tempo pieno” si intende orario pari o superiore alle 7 ore e per fruizione “a tempo parziale” si intende orario inferiore alle 7 ore.

Con riferimento, invece, alla scuola dell’infanzia di cui all’art. 2, comma 5, del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 65, il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 stabilisce all’art. 2 c. 5 che “L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità, prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali”.

Pertanto, per quanto attiene agli orari di frequenza settimanale dei bambini, si specifica che per i servizi per la scuola dell’infanzia erogati dalla Regione Umbria per fruizione a “tempo pieno” si intende orario pari o superiore alle 40 ore settimanali e per fruizione “a tempo parziale” si intende orario inferiore alle 40 ore settimanali.

Pertanto, si rende necessario definire un CU mensile “Educazione della prima infanzia - ED0” e CU mensile “Educazione pre-scolastica - ED02” per la partecipazione al percorso di istruzione a tempo parziale.

La formula applicata è dunque la seguente:

CU mensile tempo parziale “Educazione della prima infanzia - ED0” e CU mensile tempo parziale “Educazione pre-scolastica - ED02” = importo CU mensile tempo pieno “Educazione della prima infanzia - ED0” e CU mensile tempo pieno “Educazione pre-scolastica - ED02” * percentuale riconoscimento del costo in caso di tempo parziale

dove:

- importo CU mensile tempo pieno “Educazione della prima infanzia - ED0” e CU mensile tempo pieno “Educazione pre-scolastica - ED02” = 534,60 euro
- percentuale di riconoscimento del costo in caso di tempo parziale = 50%

il cui risultato è pari a 267,30 euro mensili per la partecipazione al percorso di istruzione a tempo parziale.

3.2. **Categorie di costi**

Tutti i costi ammissibili direttamente connessi alla fornitura di beni e servizi di base nel settore dell’istruzione formale comprendenti le tasse di iscrizione, le tasse di frequenza e di partecipazione agli esami, i viaggi scolastici e il servizio mensa.

Altri potenziali costi ammissibili che potrebbero essere necessari per l’attuazione dell’operazione, quali le indennità dei partecipanti, i costi di trasporto e di alloggio o altri tipi di sostegno fornito ai partecipanti, non sono coperti dal costo unitario e possono costituire costi ammissibili aggiuntivi conformemente al regolamento (UE) 2021/1060, ai regolamenti specifici relativi ai fondi e alle regole

nazionali in materia di ammissibilità.

3.3. Condizioni di applicazione e riconoscimento del CU “Educazione della prima infanzia - ED0” e del CU “Educazione pre-scolastica - ED02”

Gli importi mensili del CU vengono riconosciuti a seguito della verifica dell'effettiva iscrizione del bambino e del mantenimento della stessa per tutto il mese di riferimento (ovvero non deve aver abbandonato il percorso di istruzione).

Qualora l'iscrizione avvenga successivamente all'inizio dell'anno educativo o termini in maniera anticipata rispetto alla fine dello stesso, l'importo del CU spettante verrà riproporzionato rispetto alla data di decorrenza dell'iscrizione e/o di ritiro.

Tenuto conto che, sulla base di quanto sopra indicato, l'anno educativo è fissato in 10 mesi che vanno da settembre di un anno a giugno dell'anno successivo, il numero massimo di mensilità riconoscibili è quantificato in dieci.

Al fine di ottenere il contributo, chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale dei minori destinatari dell'intervento dovrà dichiarare, tramite apposita modalità prevista dall'Avviso, le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del bambino/a;
- dati della struttura educativa;
- iscrizione a tempo pieno o a tempo parziale;
- iscrizione ad inizio anno educativo (settembre) e completamento dell'anno educativo (giugno);
- date di eventuali iscrizioni posticipate e/o di eventuali conclusioni anticipate;
- importo CU richiesto.

Ai fini della liquidazione del contributo, il RdA dovrà verificare, anche in modalità campionaria, i dati dichiarati da chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale dei minori destinatari degli interventi anche presso la struttura educativa.

Ai fini della verifica amministrativa/documentale e nel rispetto di quanto previsto da Si.Ge.Co. PR Umbria FSE+ 21/27, il RdA dovrà accertare, anche presso la struttura educativa:

- l'iscrizione a tempo pieno o a tempo parziale;
- l'iscrizione del bambino/a ad inizio anno educativo (settembre);
- il completamento dell'anno educativo da parte del bambino/a (giugno);
- l'eventuale iscrizione posticipata del bambino/a;
- l'eventuale conclusione anticipata del bambino/a.